



**Prime disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame**

Il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, è entrato in applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea dal 05 gennaio 2007.

Ai sensi del regolamento, dal 05 gennaio 2008, specifici operatori del settore del trasporto di animali vivi, ovvero: conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, dovranno essere in possesso di un certificato di idoneità per poter svolgere la propria attività.

In merito all'obbligatorietà del certificato di idoneità, nella tabella di seguito riportata sono individuati due gruppi di operatori del settore del trasporto di animali vivi, identificati nei diversi articoli del regolamento stesso e schematicamente raggruppati, in maniera esemplificativa:

	<b>TIPOLOGIA GRUPPO</b>	<b>TIPOLOGIA OPERATORE</b>	<b>Riferimento normativo Reg. (CE) 1/2005</b>
<b>E L E N C H I</b>	<b>GRUPPO 1: per cui è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità</b>	1) conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame	art. 6, comma 5
		2) trasportatori che rivestono le funzioni di cui al precedente punto	
<b>E S E M P L I F I C A T I V I</b>	<b>GRUPPO 2: per cui NON è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità, ma è comunque necessaria una formazione in materia di trasporto di animali vivi</b>	1) trasportatori di animali vivi	art. 6, comma 3
		2) personale che accudisce gli animali vivi	art. 6, comma 4
		3) operatori dei centri di raccolta	art. 9, comma 1
		4) personale che accudisce gli animali vivi nei centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione comunitaria	art. 9, comma 2
		5) conducenti o guardiani che trasportano altre specie domestiche rispetto a quelle indicate nel gruppo 1	art. 30, comma 4

**Caratteristiche vincolanti del percorso di formazione per gli operatori di cui al Gruppo 1**Titolo (articolo 6, comma 5, del regolamento 1/2005)

Corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame.

Soggetti realizzatori (articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2007)

I corsi di formazione possono essere realizzati da Enti, di cui anche le Aziende ULSS, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro.

I soggetti formatori dovranno predisporre un programma del corso coerente con le presenti disposizioni, ed inoltrare la richiesta di approvazione del corso al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione del Veneto.

Comitato organizzatore (Nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

Deve essere obbligatoriamente composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B rispettivamente realizzati dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, ed un Conducente/Autotrasportatore.

Il sopraccitato Medico Veterinario, di seguito indicato "M. V. Organizzatore", farà da referente per gli aspetti didattico-organizzativi del corso.

Docenti - Formatori

Il gruppo docente deve essere composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B, che può coincidere con il M. V. Organizzatore - referente del corso.

E' compito del comitato organizzatore individuare, secondo il programma, il materiale didattico ed i docenti, che devono comunque avere riconosciuta esperienza in merito alle materie trattate.

Destinatari del corso (articolo 6, comma 5, del regolamento 1/2005)

Il corso è obbligatorio per i seguenti operatori del trasporto di animali vivi:

- a) conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- b) guardiani che operano su veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- c) trasportatori di animali qualora assumano le funzioni di guardiano o conducente di cui ai precedenti punti a) e b).

Commissione d'esame (Nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)



La commissione d'esame deve essere composta da almeno 3 soggetti, di cui almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B, di seguito indicato "M. V. Esaminatore", che svolge funzioni di presidente della commissione d'esame.

Indipendenza della commissione d'esame (*Allegato IV del Regolamento 1/2005*)

Il M. V. Esaminatore non può coincidere con il M. V. Organizzatore, né con uno dei formatori.

Qualora il corso venga organizzato da una Azienda ULSS, il M. V. Esaminatore dovrà essere in servizio presso un altro Ente.

Durata del corso (*Nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007*)

Il percorso formativo deve avere una durata di almeno 12 ore. La prova d'esame non è compresa nel computo delle ore del corso.

Il rilascio del certificato d'idoneità è subordinato al superamento della prova d'esame.

In caso di esito negativo della prova d'esame, il discente può sostenere la prova per un'altra volta, senza frequentare nuovamente il corso, entro 6 mesi dalla prima prova.

Materie trattate (*Allegato IV del Regolamento 1/2005*)

Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- articoli 3 e 4 e allegati I e II del regolamento (CE) 1/2005
- fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress
- aspetti pratici dell'accudimento degli animali
- impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne
- cure di emergenza agli animali
- aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali

Aspetti inerenti a tutte le sopraindicate materie devono essere obbligatoriamente inseriti nel percorso formativo.

Pur lasciando discrezionalità nell'organizzazione del calendario delle materie, è opportuno che, all'interno delle 12 ore obbligatorie del corso, si preveda di dedicarne almeno:

- 2 alla legislazione comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
- 2 alla fisiologia animale, comportamento animale, concetto di stress e fabbisogni dell'animale con particolare attenzione all'acqua ed all'alimento;
- 2 agli aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- 2 all'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne.



Nell'organizzazione didattica si può prevedere di affrontare alcune delle sopraccitate tematiche attraverso l'utilizzo di filmati audiovisivi, situazioni interattive ovvero con esperienze pratiche in campo.

Il percorso formativo può riguardare solo talune specie o gruppi di specie animali.

#### Frequenza per l'ammissione all'esame finale

Obbligo di frequenza non inferiore al 90 % del monte ore complessivo.

Prova d'esame (*Nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007*)

L'esame finale è basato sulle tematiche trattate durante il corso ed è costituito da una prova scritta a quiz a scelta multipla ed una prova orale.

#### Certificato conseguito (*articolo 17, comma 2, del Regolamento 1/2005*)

A seguito di esito favorevole della prova d'esame viene rilasciato un certificato di idoneità di cui all'Allegato III, Capo III del Regolamento (CE) 1/2005, della durata di 10 anni.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di appartenenza del M. V. Organizzatore è tenuto al rilascio del certificato di idoneità ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 ed all'iscrizione dell'operatore in un apposito registro.

Qualora il corso sia stato concentrato solo su talune specie o gruppi di specie animali, la portata nel certificato di idoneità sarà limitata esclusivamente a tali specie o gruppi di specie animali.

#### Costi a persona

Gli oneri del corso sono a carico dei partecipanti.

I costi relativi alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale, dovranno rispettare le seguenti tariffe:

- prova d'esame: € 26,00 + contributo ENPAV
- rilascio del certificato di idoneità: € 26,00 + contributo ENPAV

Le sopraccitate voci sono inserite nel Tariffario Unico Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 31.12.2001, n 3888.

#### **Organo competente e termini per il procedimento amministrativo**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151, del 25 luglio 2007, sono Autorità competente ai sensi dell'articolo 2, lettera f) del Regolamento (CE) 1/2005, il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome, per gli ambiti di propria competenza.

Per quanto da riferirsi al territorio della Regione Veneto, l'Autorità competente in merito all'approvazione dei corsi di formazione è l'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare.

L'esercizio della funzione di conducente e guardiano di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, da parte degli operatori che hanno



frequentato il percorso formativo è subordinato al superamento della prova d'esame ed al rilascio del certificato di idoneità conforme al modello di cui all'Allegato III, capo III, del Regolamento (CE) 1/2005.

E' compito del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di appartenenza del M.V. Organizzatore provvedere al rilascio del certificato di idoneità ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo le seguenti modalità:

- a) il modello del certificato di idoneità, conforme all'Allegato III, capo III del Regolamento (CE) 1/2005, da utilizzare è riportato nell'**Allegato A2** del presente provvedimento;
- b) in via provvisoria, in attesa di ulteriori determinazioni e specificazioni da parte del competente Ministero della salute, l'operatore sarà registrato in un apposito file che sarà fornito ai Servizi Veterinari territoriali dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
- c) al certificato di idoneità sarà attribuito un numero provvisorio come di seguito strutturato:

CE IT -050-UUU-NNNN....., dove:

- 050 corrisponde al codice ISTAT della Regione Veneto;
- UUU corrisponde al codice dell'Azienda ULSS che rilascia il certificato (esempio 001 per l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno)
- NNNN..... è un progressivo numerico univoco per ogni Azienda ULSS, che può coincidere con il numero di protocollo, senza un limite di caratteri.

E' compito del M.V. Esaminatore svolgere le funzioni di Presidente della Commissione d'esame, assicurando l'indipendenza della stessa.

### **Fasi:**

1) Il soggetto realizzatore del corso invia la proposta del programma del corso di formazione con la richiesta di approvazione allo svolgimento, in carta libera, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo fax, alla Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione Veneto.

Nel programma dovranno essere indicati il Medico Veterinario Organizzatore, i componenti della commissione d'esame con specificato il Medico Veterinario Esaminatore con funzione di Presidente di commissione, secondo il **modello in Allegato A1**.

La sopraccitata documentazione deve essere inviata almeno 14 gg prima della data prevista per l'inizio del corso.

2) Una volta valutata la conformità del corso ai sopraccitati requisiti, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, rilascia comunicazione di approvazione, a seguito della quale è possibile dare inizio al corso medesimo. Nel caso di silenzio da parte del sopraccitato Dirigente Regionale, trascorsi quattordici giorni dalla data di invio della domanda, l'approvazione allo svolgimento del corso s'intende accordata.

3) Al termine del percorso formativo il discente sostiene la prova di esame, con possibilità di ripeterla per una seconda volta, entro un massimo di 6 mesi dalla prima, senza dover frequentare nuovamente il corso.

Una volta superata la prova finale d'esame, con esito favorevole, il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di appartenenza del M.V. Organizzatore provvede al rilascio del certificato di idoneità ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo le sopraindicate modalità.



**ALLEGATO A1**

RACCOMANDATA A/R

**Spett. Regione del Veneto  
Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare  
Ufficio Nutrizione Animale e Benessere  
Dorsoduro 3493**

**30125 – VENEZIA**

**Oggetto: Richiesta approvazione alla effettuazione di un corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento (CE) 1/2005.**

Il sottoscritto.....C.F. ....

nato a ..... Provincia (.....) il

.....

residente a ..... via

.....

cap..... in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell'Ente/ Istituto/Associazione .....

.....

C.F./P.I. .... con sede legale in

..... via

.....cap. .... Tel.

..... Fax. .... e-mail .....

**CHIEDE**

l'approvazione, in attuazione alla DGR n..... del ..... ad effettuare il corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano:

equidi domestici

animali domestici della specie:



bovina       ovina       caprina       suina       pollame

tutte le sopraindicate specie    altre specie animali (specificare) .....

ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Regolamento (CE) 1/2005

A tal fine,

**DICHIARA**

che:

a) il corso di formazione è quantificato in un n. .... di partecipanti;

b) il corso di formazione è previsto nelle date .....;

c) le lezioni teoriche verranno tenute presso la/le sede/i di .....

d) si terranno anche lezioni pratiche presso la/le sede/i di.....  
.....(barrare se non sono previste lezioni pratiche);

e) il Comitato organizzatore del corso è composto dai seguenti soggetti:

Sig./Dott. .... mansione .....

Sig./Dott. .... mansione .....

Sig./Dott. .... mansione .....

Dott. .... in servizio presso .....

di ..... In qualità di Medico Veterinario Organizzatore – referente del corso;

- la Commissione d'esame è composta dai seguenti membri:



Sig./Dott. .... mansione .....

Sig./Dott. .... mansione .....

Sig./Dott. .... mansione .....

Dott. ....in servizio presso .....

di ..... In qualità di Medico Veterinario Esaminatore, con  
funzione di Presidente della Commissione d'esame;

g) il programma del corso è così strutturato:




<b>MATERIA (specificare il contenuto del programma)</b>	<b>DOCENTE (indicare cognome, nome, titolo di studio, professione)</b>	<b>FORMATORE REGIONALE (Si/No)</b>	<b>N. ORE</b>
LEGISLAZIONE COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO: - ARTICOLI 3 e 4 e ALLEGATI I e II del Reg. (CE) 1/2005			
FISIOLOGIA ANIMALE e in particolare FABBISOGNO DI ACQUA E ALIMENTI, COMPORTAMENTO ANIMALE E CONCETTO DI STRESS			
ASPETTI PRATICI DELL'ACCUDIMENTO DEGLI ANIMALI			
IMPATTO DELLO STILE DI GUIDA SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI TRASPORTATI E SULLA QUALITÀ DELLA CARNE			
CURE DI EMERGENZA AGLI ANIMALI			
ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE CHE ACCUDISCE GLI ANIMALI			
ALTRO:			
EVENTUALI ESERCITAZIONI PRATICHE:			
	<b>TOTALE ORE</b>		



Si allegano i *curriculum vitae* dei sopraindicati docenti che non rientrano nel gruppo dei Formatori Regionali che hanno partecipato con profitto ai corsi A o B, di cui alla nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007.

Data e luogo .....

Timbro e Firma .....



Privacy – Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti verranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure in corso, compresa la creazione di archivi informatici, spedizioni per posta, fax ed e-mail di comunicazione. L'interessato ha diritto di esercitare i diritti specifici di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 8<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A Dgr n. 3150 del 09/10/2007**

pag. 11/11


**ALLEGATO A2**

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE DEL VENETO**

**Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1/2005**

<b>1. IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE/GUARDIANO (¹)</b> <i>(DRIVER/ATTENDANT (¹) IDENTIFICATION)</i>		
1.1. Cognome ( <i>Surname</i> )		
1.2. Nome ( <i>First names</i> )		
1.3. Data di nascita ( <i>Date of birth</i> )	1.4. Luogo e paese di nascita ( <i>Place and country of birth</i> )	1.5. Nazionalità ( <i>Nationality</i> )
<b>2. CERTIFICATO (CERTIFICATE) N.</b>		
2.1. La presente autorizzazione è valida fino a ( <i>This authorisation is valid until</i> )		
<b>3. ORGANISMO CHE RILASCIAMO IL CERTIFICATO (BODY ISSUING THE CERTIFICATE)</b>		
3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato ( <i>Name and address of the body issuing the certificate</i> )		
5.2. Telefono ( <i>Telephone</i> )	5.3. Fax	5.4. Email
5.5. Data ( <i>Date</i> )	5.6. Luogo ( <i>Place</i> )	5.7. Timbro ( <i>Stamp</i> )
5.8. Nome e firma ( <i>Name and signature</i> )		

(¹) Cancellare la dicitura non pertinente (*Delete as appropriate*)